

Allegato B

Schema tipo di convenzione per la cessione in gestione a tempo determinato e a titolo gratuito dei diritti esclusivi demaniali di pesca

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DEMANIALI DELLA PROVINCIA DI AI FINI DELLE PESCA DILETTANTISTICA

L'anno, il giorno .. del mese di, in (sede della provincia),

tra **Provincia di**, con sede in, Via/viale/piazza n., codice fiscale, rappresentata danella sua qualità di

e **Regione Lombardia** con sede in Milano – P.zza Città di Lombardia – codice fiscale, rappresentata da nella sua qualità di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura in e autorizzato in forza della DGR n. del,

RICHIAMATI

- Il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604. Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.
- Il D.P.R. 616/77. Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e in particolare l'Art. 100. che stabilisce che i diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.
- L.R. n. 31/2008 - Titolo IX "Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione", che, in merito ai diritti esclusivi di pesca dispone che:
 - all'art. 133 comma 2 il diritto esclusivo di pesca è esercitato nell'interesse della comunità;
 - all'art. 133 commi 3 e 4 il titolare del diritto esclusivo di pesca deve realizzare un programma di opere ittiogeniche, preventivamente approvato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, in assenza del quale il titolare è tenuto a realizzare un programma elaborato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio;
 - all'art. 133 comma 7, la Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, possono stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio;
 - l'art. 134 comma 2, della L.R. n. 31/08 che prevede che nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi, con esclusione dei diritti esclusivi di pesca di natura privatistica.

- all'art. 148 comma 1, relativo alla vigilanza, al titolare del diritto esclusivo di pesca spettano, nelle acque di propria competenza, gli obblighi di vigilanza;
- il Regolamento regionale 15 gennaio 2018 - n. 2 - Regolamento di attuazione del titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione, della l.r. 31/2008 sopra richiamata e in particolare l'art. 1, comma 2) che individua sul territorio regionale 14 Bacini di Pesca, in funzione di caratteristiche ecologiche ed idrologiche omogenee;
- la L.R. 8 luglio 2015 n. 19 e s.m. e i. "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che prevede il trasferimento in capo a Regione Lombardia delle competenze in materia di pesca, tra le quali rientrano le verifiche sulla corretta realizzazione delle opere ittiogeniche e sullo svolgimento della vigilanza da parte dei titolari di diritti esclusivi pesca;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;
- la DGR n.3030 del 6 aprile 2020 che:
 - approva il procedimento per l'affidamento in concessione dei Bacini di Pesca per quanto riguarda la pesca dilettantistico ricreativa, a seguito del quale le acque saranno affidate in concessione per la durata di 5 anni rinnovabili per altri 5;
 - stabilisce che tutte le disposizioni per la gestione dei Bacini sono definite in disciplinari specifici, cui il concessionario dovrà attenersi.

CONSIDERATO CHE

- La Provincia di, di seguito indicata come "Provincia", detiene i diritti esclusivi di pesca, appartenuti al demanio statale e trasferiti in forza del sopraccitato D.P.R. 616/77 al demanio provinciale sui seguenti corsi d'acqua, identificati nella seguente tabella:

| Denominazione corpo idrico | Descrizione del tratto interessato | Lunghezza del tratto |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

- La Provincia ha manifestato l'interesse a cedere in gestione alla Regione i diritti esclusivi di pesca demaniali sopra elencati, condividendone le finalità.

- Regione Lombardia, di seguito indicata come "Regione" ha manifestato la volontà di gestire le acque sopra indicate ai fini della pesca, con l'obiettivo di garantire un'ampia e omogenea gestione dei bacini di pesca, secondo gli indirizzi indicati negli strumenti normativi sopra citati.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

La Provincia concede a titolo gratuito alla Regione la gestione dei diritti esclusivi di pesca del Demanio Idrico Provinciale, così come trasferiti dal DPR 616/77 per anni ... (minimo 5, massimo 10) dalla data di sottoscrizione (in alternativa: a partire da gg/mese/anno), con possibilità di espresso rinnovo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle parti, sui corsi d'acqua, di seguito identificati

| Denominazione corpo idrico | Descrizione del tratto interessato | Lunghezza del tratto |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

Le parti danno atto che la concessione dei diritti esclusivi di pesca alla Regione è volta a favorire la gestione unitaria nei bacini di pesca, come previsto dalla DGR n. 3030/2020, garantendo un ottimale utilizzo delle acque interne, un efficace sistema di ripopolamento delle stesse e di controllo dell'attività piscatoria.

Art. 2 Proprietà dei diritti

I diritti esclusivi di pesca gravanti sulle acque di cui all'art. 1 restano a tutti gli effetti di proprietà della Provincia, mentre la Regione si impegna ad esercitare tutte le funzioni di gestione ai fini della pesca dilettantistica, ricreativa e sportiva nell'interesse della comunità come bene collettivo comune.

Art. 3 Impegni per la gestione

La Regione si impegna a:

- perseguire nel rispetto degli indirizzi tecnici e delle normative vigenti tutte le azioni necessarie per incrementare e tutelare la fauna ittica autoctona, prevedendo altresì piani di ripopolamento delle specie autoctone e azioni di contenimento delle specie alloctone;
- prevedere opere di miglioramento ambientale volte al ripristino delle idonee condizioni per la conservazione e il naturale incremento delle popolazioni ittiche autoctone;

- esercitare la necessaria attività di controllo al fine di garantire che, nel caso di affidamento della gestione delle acque ai soggetti di cui all'art. 134 della Legge Regionale n. 31/2008, la stessa venga svolta nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai disciplinari di affidamento;
- attivare le procedure di revoca delle concessioni qualora, i concessionari non assolvano agli obblighi gestionali assunti, pregiudicando l'ottimale utilizzo delle acque interne, il sistema di ripopolamento delle stesse e di controllo dell'attività piscatoria.

La Regione si impegna a presentare alla Provincia entro 2 mesi dallo scadere di ciascuna annualità un rapporto sulle attività gestionali svolte nell'anno precedente.

Art. 4 Concessioni per la gestione dei diritti esclusivi di pesca

Le parti convengono che la Regione potrà affidare in concessione la gestione delle acque di cui all'Art.1 ai soggetti previsti dall'Art. 134 della l.r. 31/2008, secondo le procedure indicate nella DGR n.3030/2020, ai fini della pesca dilettantistica, ricreativa e sportiva.

I soggetti affidatari dovranno assolvere a tutte le attività indicate al precedente articolo 3, nonché alle funzioni di vigilanza e ad eventuali altre prescrizioni contenute nel disciplinare di affidamento.

Art. 5 Obblighi e responsabilità

La Provincia si intende sollevata:

- da tutti gli obblighi trasferiti a Regione Lombardia, di cui al precedente art. 3 e da qualsiasi altro onere o obbligo derivante dalla normativa statale e regionale concernente la gestione dei diritti esclusivi di pesca;
- da ogni responsabilità connessa all'esercizio della pesca dilettantistica, ricreativa e sportiva nelle acque del Demanio idrico Provinciale oggetto della presente convenzione, nonché da tutte le spese che dovessero derivare dall'esercizio dei diritti esclusivi di pesca sia da parte di Regione, sia di terzi direttamente o indirettamente.

Regione, quale concessionaria dei diritti esclusivi di pesca, si impegna in particolare a tenere indenne e a sollevare la Provincia da ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi, derivante esclusivamente dalla violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione e a risarcire:

- ogni eventuale conseguenza dannosa e/o richiesta, pretesa di danno e/o risarcimento, derivante dall'esercizio della gestione dei diritti esclusivi di pesca, anche se affidati a terzi;
- tutti i costi e/o oneri diretti e indiretti, indennità, penali e/o sanzioni, derivanti dall'esercizio della gestione dei diritti esclusivi di pesca.

Tali impegni sussistono anche nel caso in cui i diritti esclusivi di pesca vengano gestiti tramite affidamento ai soggetti previsti dall'art. 134 della Legge Regionale n. 31/2008.

Art. 6 Durata dell'accordo

La presente convenzione ha durata di anni (minimo 5, massimo 10) a partire da .. (gg/mese/anno, o in alternativa dalla data di sottoscrizione delle parti), ed è rinnovabile secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle parti.

Art. 7 Domicilio legale

Per ogni effetto legale di questa convenzione le parti individuano quale foro competente quello di ... ed eleggono il proprio domicilio legale presso le rispettive sedi.

Art. 8 Spese di registrazione

Il costo di registrazione, in caso d'uso, della presente convenzione, è a carico dell'ente procedente.

Per la Provincia di ...

Per Regione Lombardia ...